



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 31/07/2023

DETERMINAZIONE N. 150/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA "SATURNO CASA DI RUGGERO PELLEGRINELLI"

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale "Saturno Casa di Ruggero Pellegrinelli", con sede in Darfo Boario Terme (BS) piazza Patrioti n. 8, iscritta nel Registro delle Imprese al n. PLLRGR80T27B149P;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 461076 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 1° novembre 2004, l'attività di agente di affari in mediazione nel settore immobiliare e con mandato a titolo oneroso e che il signor Ruggero Pellegrinelli risulta essere il soggetto preposto alla mediazione dalla data di inizio dell'attività esercitata;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 62339 del 17 giugno 2021, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per il periodo dal 17 gennaio 2014 al 28 maggio 2021;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 24 marzo 2023, prot. n. 23919, a carico dell'impresa in parola nella persona del titolare signor Ruggero Pellegrinelli che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza, effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 12 aprile 2023, come da verbale di audizione n. 23043/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di agente di affari in mediazione nel settore immobiliare e con mandato a titolo oneroso per il periodo dal 17 gennaio 2014 al 28 maggio 2021 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto,

l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor Ruggero Pellegrinelli ha stipulato, in data 24 agosto 2021, una polizza con efficacia retroattiva a copertura del periodo segnalato, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni nove a carico dell'impresa individuale "Saturno Casa di Ruggero Pellegrinelli", nella persona del titolare e soggetto preposto alla mediazione signor Ruggero Pellegrinelli;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa Saturno Casa di Ruggero Pellegrinelli, nella persona del titolare e soggetto preposto alla mediazione signor Ruggero Pellegrinelli, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni nove, precisamente dal 9 novembre 2023 al 17 novembre 2023 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990.

Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)